

DEL 04 APR. 2020

Région Autonome  
Vallée d'AosteRegione Autonoma  
Valle d'Aosta

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “*Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*”;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 70, che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 111 del 15 marzo 2020, con la quale sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio regionale ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;

**RICHIAMATA**, altresì, la propria ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei cantieri e sono state previste ulteriori misure di limitazione degli spostamenti e di contrasto di forme di assembramenti di persone;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale, con un coinvolgimento della pressoché totalità dei Comuni valdostani, delle strutture sanitarie ed in particolar modo dell'unico presidio ospedaliero sul territorio regionale;

**RITENUTO** che, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, sia necessario prevedere, nell'ambito dell'evoluzione del quadro normativo statale, ulteriori misure al fine di limitare il più possibile la diffusione del contagio;

**ATTESO** che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto "distanziamento sociale", oltre ad alcune misure precauzionali quali l'utilizzo di guanti e mascherine o il frequente lavaggio delle mani;

**ATTESO** che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ha disposto come nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ha disposto la chiusura dei mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**ATTESO** che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, come modificato dal decreto del ministro dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020, ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, fra le quali le attività di Ingegneria civile (Codice ATECO 42) e quelle di Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (Codice ATECO 43.2);

**ATTESO**, altresì, che, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra le parti sociali il "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*".

**CONSIDERATO** che con propria ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 è stata disposta la chiusura dei cantieri, con l'avvertenza che la prosecuzione dell'attività negli stessi avvenga limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni legate alla chiusura stessa, escludendo dal campo di applicazione i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti;

**RITENUTO** necessario, al fine di tutelare la salute e la vita dei cittadini, dando giusta continuità alle misure sinora intraprese, esercitare il potere di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, regolamentando l'esercizio delle attività non sospese dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, al fine di garantire il distanziamento sociale e l'utilizzo di dispositivi di protezione quale forma più efficace di prevenzione;

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**SU PROPOSTA** dell'Unità di Crisi;

## **ORDINA**

1. E' vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda almeno le seguenti condizioni minimali:
  - nel caso si tratti di mercati all'aperto, una perimetrazione;
  - la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  - la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali pari ad almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  - per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti, l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.
2. E' disposto l'obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto:
  - di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca;
  - di perimetrazione dell'eventuale area aperta di commercializzazione;
  - di mantenimento di un unico accesso;
  - di previsione di ogni strumento atto ad evitare assembramenti.
3. E' disposto l'obbligo, a tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, di utilizzo di dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine.
4. Sono consentite, a parziale modificazione di quanto disposto dalla propria precedente ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020, le attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e aggiornate dall'allegato 1 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, contraddistinte con i codici ATECO 42 (Ingegneria civile, ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni); tali attività possono essere svolte a condizione che all'interno del cantiere non siano impiegati contemporaneamente più di 5 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, e che tutti indossino adeguati dispositivi di protezione individuali.
5. Deve essere garantito il rispetto, da parte delle imprese, di quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto tra le parti sociali in data 14 marzo 2020.
6. E' confermata la validità di tutte le altre misure adottate con la propria ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020.
7. E' confermata la validità delle proprie precedenti ordinanze n. 104 dell'11 marzo 2020, n. 111 del 15 marzo 2020, n. 115 del 19 marzo 2020, n. 117 del 22 marzo 2020, n. 123 del 26 marzo 2020 e 124 del 27 marzo 2020.

L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Renzo Testolin